

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-2832 del 06/06/2022 |
| Oggetto | ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 <i>ç</i> MODIFICA SOSTANZIALE - DITTA INDUSTRIA CASEARIA SERAFINI ROBERTO & C. SRL. ATTIVITÀ: PRODUZIONE DEI DERIVATI DEL LATTE E PRODUZIONE E LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA (PC), STRADA AGAZZANA N. 59. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2022-2960 del 03/06/2022 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza |
| Dirigente adottante | ANNA CALLEGARI |

Questo giorno sei GIUGNO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 – MODIFICA SOSTANZIALE - DITTA INDUSTRIA CASEARIA SERAFINI ROBERTO & C. SRL.

ATTIVITÀ: PRODUZIONE DEI DERIVATI DEL LATTE E PRODUZIONE E LAVORAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA (PC), STRADA AGAZZANA N. 59.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale Det-Amb n. 387 del 26/01/2017 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta INDUSTRIA CASEARIA SERAFINI ROBERTO & C. SRL (P.Iva 00836970335), rilasciata dal Suap del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 17676 del 10/02/2017, acquisito al prot. Arpae n. 1537 del 10/02/2017, per l'attività di "produzione dei derivati del latte, produzione e lavorazione di prodotti a base di carne" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza (PC), Strada Agazzana n. 59 (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge n. 447/1995, per quanto attiene l'impatto acustico;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo n. 152/2006, allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- con nota prot. n. 29037 del 09/03/2022, acquisita al prot. Arpae n. 39368 in pari data, il Suap del Comune di Piacenza ha trasmesso l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, presentata dalla ditta INDUSTRIA CASEARIA SERAFINI ROBERTO & C. SRL (P.Iva 00836970335), per l'attività di "produzione dei derivati del latte, produzione e lavorazione di prodotti a base di carne" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza (PC), Strada Agazzana n. 59, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (proseguimento senza modifiche);*
- comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (proseguimento senza modifiche);
- *autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo n. 152/2006, allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (modifica sostanziale);*

Considerato che:

- con nota prot. n. 44300 del 16/03/2022 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 64365 del 19/04/2022 la ditta ha trasmesso le integrazioni volontarie;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 7 del 30/05/2022 Sinadoc 11729/2022) risulta che:

- la modifica sostanziale riguarda esclusivamente la richiesta di modificare l'atto nella parte prescrittiva. Nello specifico la Ditta, chiede di ottenere, oltre alle deroghe al rispetto dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 – allegato 5 della parte terza – del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. già ottenute per alcuni parametri e previste nella vigente AUA, anche la deroga per il parametro Azoto. La ditta inoltre chiede di eliminare la deroga sul limite dei Fluoruri, riportato al punto 3 del dispositivo dell'AUA vigente, in quanto per la pulizia degli impianti dello stabilimento non vengono più utilizzati prodotti contenenti fluoruri;
- lo scarico resta invariato ed anche per le altre matrici la Ditta dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo;
- con la documentazione integrativa trasmessa in data 19/04/2022, la Ditta ha precisato che la richiesta di deroga al rispetto dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 – allegato 5 della parte terza – del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. è stata presentata, nello specifico, **per il parametro Azoto Nitroso** (da 0.6 mg/litro a 5 mg/litro);
- lo stato di fatto dell'insediamento è il seguente:
 - le acque reflue industriali provenienti dal lavaggio degli impianti di produzione dei prodotti caseari ed insaccati vengono trattate mediante n° 2 fosse Imhoff e un impianto di trattamento costituito da una vasca di sedimentazione primaria, una vasca per la separazione dei grassi e una vasca di accumulo e pompaggio;
 - le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) vengono trattate mediante n° 4 fosse Imhoff;
 - le acque reflue industriali e domestiche, in uscita dai rispettivi impianti di trattamento di cui sopra, danno origine ad un unico scarico in pubblica fognatura classificato come scarico di acque reflue industriali;
 - il pozzetto di campionamento fiscale è posizionato immediatamente a valle dell'impianto di trattamento come indicato nella Tavola "Planimetria Rete Fognaria – All. A5" allegata all'istanza di modifica sostanziale del 09/03/2022;

Atteso che:

- con nota prot. n. 44296 del 16/03/2022 è stata richiesta al Comune di Piacenza, competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. n. 3/99, l'Autorizzazione per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- il suddetto Comune con nota prot. n. 62045 del 13/04/2022 ha chiesto l'interruzione dei termini per l'invio dell'Autorizzazione per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, rappresentando esigenze istruttorie connesse, in particolare, alle integrazioni volontarie trasmesse dalla ditta (acquisite al prot. Arpae n. 64365 del 19/04/2022);
- con nota prot. n. 66893 del 22/04/2022 questa Agenzia ha comunicato l'interruzione, ai sensi dell'art. 17 bis, comma 1 della L. 241/90, del termine assegnato con la suddetta nota prot. n. 44296/2022 per la trasmissione dell'Autorizzazione per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- con nota prot. RT008350-2022-P del 16/05/2022, acquisita al prot. Arpae n. 81365 del 16/05/2022, Ireti Spa ha trasmesso il parere favorevole per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, con prescrizioni;
- con nota prot. n. 60930 del 18/05/2022, assunta al prot. Arpae n. 82818 in pari data il Comune di Piacenza ha trasmesso la determinazione dirigenziale n. 968 del 17/05/2022 (allegata al presente provvedimento), con la quale è stato autorizzato lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, stabilendo che le deroghe concesse con tale autorizzazione avranno **efficacia per un anno dal rilascio della modifica sostanziale della vigente AUA;**

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale - modifica sostanziale dell'Aua di cui alla determinazione dirigenziale Det-Amb n. 387 del 26/01/2017, in favore della ditta INDUSTRIA CASEARIA SERAFINI ROBERTO & C. SRL (P.Iva 00836970335), con sede legale in Piacenza (PC), Strada Agazzana 59, per l'attività di "produzione dei derivati del latte, produzione e lavorazione di prodotti a base di carne" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza (PC), Strada Agazzana n. 59, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione/nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4/ 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione*, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo n. 152/2006, allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

2. di stabilire, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso (come già disposti con d.d. n. 851 del 19/02/2021):

EMISSIONE N. E1 GENERATORE DI VAPORE DOPPI FONDI-POT 2094 KW

| | |
|--|-------------------------|
| Portata Massima | 2200 Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 9 h/g |
| Durata massima annua | 365 gg/anno |
| Altezza minima | 7 m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | |
| Materiale particellare | 5 mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espresso come NO ₂) | 350 mg/Nm ³ |
| Ossidi di zolfo (espresso come SO ₂) | 35 mg/Nm ³ |

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3 %

EMISSIONE N. E2 GENERATORE DI VAPORE – POTENZA 210 KW

| | |
|--|------------------------|
| Portata Massima | 400 Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 24 h/g |
| Durata massima annua | 365 gg/anno |
| Altezza minima | 7 m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | |
| Materiale particellare | 5 mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espresso come NO ₂) | 350 mg/Nm ³ |
| Ossidi di zolfo (espresso come SO ₂) | 35 mg/Nm ³ |

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3 %

EMISSIONE N. E3 ESSICAZIONE SALUMI – POTENZA 180 KW

| | |
|--|------------------------|
| Portata Massima | 150 Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 24 h/g |
| Durata massima annua | 365 gg/anno |
| Altezza minima | 6 m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | |
| Materiale particellare | 5 mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espresso come NO ₂) | 350 mg/Nm ³ |
| Ossidi di zolfo (espresso come SO ₂) | 35 mg/Nm ³ |

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3 %

a) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E1, E2 ed E3, il gestore può non effettuare autocontrolli a dette

emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gpl;

b) i camini di emissione di E1, E2 ed E3 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del **D.Lgs. 81/08** e s.m.i.;

c) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse;

d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

- metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** o, qualora non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
- metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
- ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto e zolfo**;

e) per la misura del materiale particellare la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;

f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;

g) il termine ultimo di messa in esercizio degli impianti è fissato a **due mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;

h) il termine ultimo di messa a regime degli impianti è fissato a **tre mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;

i) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, la ditta è tenuta a comunicarlo con congruo anticipo a mezzo di lettera raccomandata r.r. allo Sportello Unico, alla Provincia di Piacenza ed all'Arpa Sez. Prov.le di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione della Ditta;

3. di stabilire, relativamente alla matrice scarichi, che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con l'Autorizzazione del Comune di Piacenza, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 968 del 17/05/2022, (trasmessa con nota prot. n. 60930 del 18/05/2022, assunta al prot. Arpae n. 82818 in pari data) allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

4. di stabilire, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., ad eccezione dei seguenti parametri:

- pH ≤ 12,5
- COD ≤ 3.000 mg/l
- BOD5 ≤ 2.000 mg/l
- Solidi sospesi totali ≤ 700 mg/l;
- Grassi e oli animali e vegetali ≤ 400 mg/l;
- Fosforo ≤ 20 mg/l;
- Tensioattivi totali ≤ 15 mg/;
- Cloruri ≤ 2.000 mg/l
- Rame ≤ 1 mg/l
- Azoto nitroso ≤ 5 mg/l;

5. di impartire, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:

- a) **le deroghe ai limiti tabellari di emissione di cui al precedente punto 4. sono concesse per un tempo limitato di un**

(1) anno dal rilascio dell'Autorizzazione; in seguito verranno applicati limiti più restrittivi di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

- b) il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **40 mc.**; il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **13000 mc.**;
- c) tutti i pozzetti di ispezione, compreso quello di prelievo fiscale, devono essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, il pozzetto di campionamento fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento delle acque reflue, nonché essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- e) i limiti di emissione di cui al precedente punto 4. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- f) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi, siero, latticello e sostanze solide derivanti dalla lavorazione;
- g) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento prevedendo anche controlli periodici che ne attestino il corretto funzionamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e dei grassi dall'impianto di trattamento. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- h) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento all'impianto di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (fax 0521-248946) e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 4. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- i) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico e/o dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali rispetto a quanto agli atti;
- l) la Ditta dovrà provvedere, entro tre (3) mesi dal rilascio della presente AUA, a trasmettere al Gestore del Servizio Idrico Integrato, al Comune di Piacenza e ad ARPAE (SAC e ST) di Piacenza un'apposita relazione contenente le misure che intende mettere in atto per il rispetto dei limiti autorizzativi allo scarico in pubblica fognatura;**

6. di fare salvo che:

- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella pubblica fognatura;
- in considerazione della presenza di torri evaporative, il gestore dovrà ottemperare quanto previsto dalla D.G.R. n. 1115/2008 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi";

7. di demandare al Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del titolo abilitativo, ex art. 2 del D.P.R. 59/2013;

8. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.